www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Un quesito sulla relazione tra il SISTRI,
rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e ditta individuale

Risponde la Dott.ssa Valentina Vattani

DOCUMENTI

2010

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Domanda: Trasporto rifiuti non pericolosi prodotti da terzi (Categoria 2 - F), e sono iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ho una Ditta individuale ed io sono l'unico Addetto, nonché guidatore dell'unico automezzo (quadriciclo a motore). Devo aderire al SISTRI?

Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani): A nostro avviso, si. Per quanto concerne la categoria dei trasportatori hanno l'obbligo di iscriversi al SISTRI tutti i trasportatori conto terzi (sia che trasportano rifiuti speciali pericolosi sia non pericolosi).
Sono obbligati altresì ad iscriversi al SISTRI i trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi (individuati all'art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/06).
Al contrario, i trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi (individuati sempre all'art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/06) possono aderire al SISTRI su base facoltativa. Tali soggetti, se non aderiscono al SISTRI, debbono accompagnare il loro trasporto con il formulario di identificazione rifiuti e qualora producano rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. n. 152/2006 tengono il registro di carico e scarico (così art. 6, comma 3, D.M. 17 dicembre 2009).

Pubblicato il 23 febbraio 2010

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)